



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 29/05/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 732

Modifica alla circolare n. 1/2012 criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 23/01/2012 è stata approvata la Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale'; pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 8/02/2012 e sul portale istituzionale www.regione.puglia.it;

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 riforma l'art. 2135 c.c., in particolare riguardo la qualifica di imprenditore agricolo, definito colui che "esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Il medesimo Decreto prevede, inoltre che "la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola".

Alla luce di quanto evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la seguente modifica alla Circolare n. 1/2012, come segue:

il primo capoverso del paragrafo C.1 'Procedimento per il rilascio del parere', che recita:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di società agricole il 60% delle quote societarie deve essere detenuta da uno o più imprenditori agricoli definiti come sopra"

è così modificato:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le società devono essere società agricole secondo le definizioni della vigente normativa di settore".

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle specifiche competenze della Giunta, ai sensi dell'art.4, comma4, lettera K della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- di approvare la seguente modifica alla Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale', come segue:

il primo capoverso del paragrafo C.1 'Procedimento per il rilascio del parere', che recita:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di società agricole il 60% delle quote societarie deve essere detenuta da uno o più imprenditori agricoli definiti come sopra"

è così modificato:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le società devono essere società agricole secondo le definizioni della vigente normativa di settore";

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola